

Relazione sullo stato d'attuazione**Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e Legge 8 ottobre 1997, n. 344.**

La legge pluriennale 8 ottobre 1997, n. 344 prevede all'art. 4, comma 11, lo stanziamento di L. 20 miliardi e 200 milioni per il 1997, L. 8 miliardi e 600 milioni per il 1998 e L. 7 miliardi e 100 milioni per il 1999. Per il funzionamento delle aree marine protette è stata resa disponibile sull'apposito capitolo 8631, la somma annua di L. 2 miliardi 100 milioni per il triennio 97/98/99. Al 31 dicembre 1997 risultano residui di stanziamento su detto capitolo di L. 2 miliardi 100 milioni che verranno utilizzati, nel corrente esercizio, per il finanziamento dei progetti di investimento presentati dagli Enti gestori delle aree marine protette Isola di Ustica, Capo Rizzuto e Miramare.

Con nota n. ICDM/S/0967 del 29.5.1998, indirizzata al Gabinetto dell'On.le Sig. Ministro, è stato proposto, per le attività suddette il rifinanziamento, per il triennio successivo, nella misura di L. 5 miliardi annui.

In virtù della legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 18, comma 5, è stata resa disponibile per l'anno 1997, la somma di L. 861 milioni sul capitolo 4638 (ex 1558). Al 31 dicembre 1997 risultano, su detto capitolo, 11 milioni di economia di bilancio e residui propri per L. 850 milioni che verranno utilizzati, nel corrente esercizio finanziario, per la promozione e le spese di primo avviamento delle sei aree marine protette istituite con D.D.M.M. 6 dicembre 1997.

Con nota prot. n. ICDM/S/0967 del 29.5.1998, indirizzata al Gabinetto dell'On.le Sig. Ministro, è stato proposto il rifinanziamento in misura di L. 3 miliardi annui per il triennio 1999, 2000, 2001.

Per quanto attiene al capitolo 7306 U.P.B. 3, si evidenzia che il competente Servizio Conservazione Natura, con D.M. 30 ottobre 1997, ha assunto l'impegno della somma di L. 10 miliardi per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale (P.T.T.A.) 1991/93, autorizzando questo Ispettorato, ai fini della liquidazione, alla gestione di cassa della somma di L. 5 miliardi 966 milioni, relativamente a progetti da realizzare nelle aree marine protette di Isola di Ustica, Miramare, Torre Guaceto e Capo Rizzuto.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE PLURIENNALE
28 FEBBRAIO 1992 N. 220

La legge pluriennale 28 febbraio 1992, n. 220, recante "Interventi per la difesa del mare", prevedeva all'art. 8, co. 1, uno stanziamento di 90 miliardi in ragione di 30 miliardi annui nel triennio 1992-1994 per la progettazione e la costruzione di impianti di ricezione e trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi petroliere e chimichiere.

Tali impianti erano già previsti dalla legge 8 aprile 1976, n. 203, ma non si ebbe mai la disponibilità dei fondi necessari alla loro realizzazione. Peraltro la legge 28 febbraio 1992, n. 220, nell'assegnare 90 miliardi per tale fine, ha stabilito l'assoggettamento alle discipline di impatto ambientale per i suddetti impianti e la successiva normativa ha sottoposto i relativi impegni di spesa all'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri su parere favorevole del Ministro del tesoro.

In particolare si forniscono i seguenti elementi:

2.1. e 2.

La Convenzione stipulata nel 1995 (21 dicembre 1995, Rep. n. 43) dal Ministero con l'Autorità portuale di Trieste, non ottenne l'autorizzazione di spesa da parte della Presidenza del Consiglio. I relativi fondi sono quindi andati in economia.

Per quanto attiene agli impegni pregressi, nel 1997 è stata chiesta la reiscrizione dei fondi per il pagamento della spesa relativa alla prevista procedura di valutazione di impatto ambientale nella misura dell'80% per la struttura di Trieste. Il provvedimento è stato assunto con nota dell'On.le Signor Ministro prot. n. ICDM/1/1728 del 12 settembre 1997, per lit. 166.600.000, sulla partita 108537. L'Organo di controllo ha provveduto ad assumere il relativo impegno sulla partita 60640.

Da ultimo, con la nota prot. n. ICDM/1/1126 dell'8 maggio 1998, si è richiesta la reistituzione del Capitolo 8650 e l'assegnazione, in termini di cassa, della suddetta somma di lit. 166.600.000 per provvedere al pagamento. L'assegnazione ad oggi non è pervenuta.

2.4 e 5.

Per quanto riguarda le somme perenti risultanti al 31 dicembre 1996 e al 31 dicembre 1997 si segnala quanto segue:

- Porto di Trieste - Autorità portuale

lit. 11.277.931.180 al 31 dicembre 1996, meno lit. 166.600.000

per il pagamento tuttora in corso, (per il quale si attende l'assegnazione di cassa) = residua disponibilità al 31 dicembre 1997 lit. 11.111.331.180.

- Porto di Livorno - Consorzio Livornese Bacini di Carenaggio
lit. 6.926.586.685.

1.2.

Per quanto riguarda il rifinanziamento della legge 220/92, si precisa che la richiesta è stata inoltrata, con nota prot. n. ICDM/1/1126 dell'8 maggio 1998 a firma dell'On.le Ministro. In merito lo scrivente Ispettorato con nota prot. n. ICDM/S/0967 del 29 maggio 1998, indirizzata all'Ufficio di Gabinetto, ha proposto uno stanziamento di 20 miliardi per il 1999 e di 40 miliardi rispettivamente per gli anni 2000 e 2001; ciò al fine di avviare la realizzazione nei porti di Trieste e di Livorno dei due impianti di trattamento delle morchie, acque di zavorra e di lavaggio di navi petroliere e chimichiere.

Corre l'obbligo di informare che, al fine di una corretta interpretazione dell'art. 3, co. 3, della legge 220/92, concernente il contributo di riciclo, si è reso necessario richiedere il parere del Consiglio di Stato per stabilire la natura del contributo medesimo.

**MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA

· INDICE DELLE LEGGI

Legge 25 giugno 1985, n. 331 - art. 2

" 28 febbraio 1986, n. 41 - art. 14

" 1 marzo 1986, n. 64 - art. 1/1

" 22 dicembre 1986, n. 910 - art. 7/8

" 11 marzo 1988, n. 67 - art. 17/31 e 34

" 5 febbraio 1992, n. 139 - art. 1/2

" 5 novembre 1996, n. 573 - art. 1/2

D.L. 13.09.96 N.475 CONVERTITO IN LEGGE 05.11.96 N.573

-FINANZIAMENTO OSSERVATORI ASTRONOMICI ED ASTROFISICI.

L'art. 1 comma 2 del D.L. 475/96 convertito in legge del 05.11.96 n.573 recante "disposizioni urgenti per il settore della Ricerca", stabilisce, tra l'altro, il finanziamento di L. 8 miliardi per ciascuno degli anni dal 1996 al 2000 a favore degli Osservatori Astronomici ed Astrofisici per la realizzazione e l'utilizzo in comune di strumenti e di impianti di ricerca astronomici ed astrofisici.

Gli stanziamenti sono stati totalmente impegnati nel corso degli esercizi finanziari 1996/97 e finalizzati alla messa a punto e quindi alla piena operatività del telescopio nazionale Galileo installato alle isole Canarie.

Di fatto nell'anno 1997 si è potuto procedere al pagamento in conto residui del finanziamento '96 (L.8 mld) e soltanto nel mese di novembre all'erogazione del 60% del contributo annuale di competenza (4,800 mld), quale deroga all'assunzione di impegni di spesa di cui alla L.n.30/97, che comunque ha costituito residuo proprio del capitolo in esame poiché il titolo di spesa non contabilizzato in tempo utile, entro il 31 dicembre '97, è stato "trasportato" per il pagamento al corrente esercizio '98.

Per quanto riguarda l'autorizzazione di spesa relativa all'anno 1998, si specifica che la legge n.450 del 27.12.97 (finanziaria '98) non ha autorizzato, in tab. F, l'apposito finanziamento, rimodulando all'anno 2001 la scadenza del previsto programma pluriennale di spesa a favore degli OO.AA. ed AA.

D.L. 23.8.95 N.244 CONVERTITO IN LEGGE DELL'8.8.95 N.341**Compenso al Commissario "ad acta" - art.16 legge n.341/95**

Nello stato di previsione della spesa del MURST è iscritto, a decorrere dall'anno finanziario 1998, il Cap. 1159 denominato "Compenso da corrispondere al Commissario ad acta previsto dall'art.16 della legge 8 agosto 1995, n.341".

Tale capitolo di spesa è stato istituito a seguito del disposto di cui all'art.16 della legge 341/95, che nel dettare disposizioni in materia di accelerazione delle attività formative e di ricerca nelle aree depresse ha previsto, altresì, la nomina di un Commissario "ad acta" per quelle la cui competenza è stata trasferita al MURST.

Il compenso di che trattasi, sul quale sono state applicate le ritenute previste per legge (S.S.N. ed IRPEF), è stato interamente erogato per l'importo di L. 18.262.060 in conto competenza 1997 e di L. 21.356.870 in conto resti 98.

Il versamento delle ritenute erariali (L. 11.737.940 anno 1997 o L. 8.643.130 anno 1996), ha costituito residuo proprio del capitolo in esame poiché i relativi titoli, emessi a fine esercizio 1997, risultano a consuntivo "trasportati" all'anno finanziario 1998 per il pagamento.

D.L. 25.3.1997 N. 67 CONVERTITO NELLA LEGGE 23.5.1997 N. 135

Aree depresse - mutui per edilizia universitaria

L'art. 1 del D.L. 25.3.1997 n. 67 convertito nella legge 23.5.1997 n. 135 "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione" ha previsto 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013 da destinare alla copertura di mutui, finalizzati ad interventi di edilizia universitaria, che potranno essere attivati per un importo dell'ordine di 500 miliardi circa.

Il Ministero sta provvedendo alla ripartizione dei fondi.

LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64 - ART. 1- COMMA 1

Completamento intesa di programma in favore delle università meridionali

Con deliberazione CIPE del 22.11.1994 avente per oggetto il riparto delle disponibilità di bilancio destinate agli interventi ordinari nelle zone depresse del territorio nazionale, per l'anno 1994, si è proceduto all'assegnazione di fondi tra le amministrazioni destinatarie delle competenze dei soppressi enti dell'intervento straordinario anche in relazione agli impegni già assunti nei diversi settori.

Facendo riferimento al Dicastero scrivente, risultano assegnati, con tale deliberazione, i seguenti importi per il finanziamento dei progetti di seguito indicati a suo tempo definiti nell'ambito dell'intesa interministeriale di programma Bilancio-Mezzogiorno-Università e Ricerca del 19.12.1989 concernente il potenziamento della rete universitaria meridionale:

- Università di Reggio Calabria	
Facoltà di medicina a Catanzaro	94.000.000.000
- Università di Sassari	
Facoltà di medicina	28.649.000.000
	122.649.000.000

Tale complessivo importo, iscritto sul cap. 7103 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il 1994, è stato interamente accreditato alle Università interessate alla fine del 1995.

* * *

Con deliberazione CIPE 13.3.1995 è stata destinata, in via programmatica a questo Ministero, la somma complessiva di 234,454 miliardi per il completamento dell'Università della Calabria in Arcavacata di Rende.

Con successiva deliberazione CIPE in data 20.11.1995 tale importo è stato ripartito secondo la seguente articolazione temporale:

anno 1995	58.677.970.360
anno 1996	82.863.371.043
anno 1997	92.912.663.668

L'importo di 58.677.970.360 relativo all'anno 1995 è stato imputato sulla disponibilità di 100 miliardi assegnata, in attuazione della deliberazione CIPE 27.4.1995, sul cap. 7103 per l'esercizio 1995.

Il CIPE, con successiva deliberazione in data 13.3.1996, ha previsto (v. in particolare la nota 2 riportata nella tabella allegata alla deliberazione medesima) che "l'assegnazione 1996 di 82,863 miliardi destinata all'Università della Calabria (delibera CIPE 20.11.1995) è assicurata da residui 1995" per 41.322 miliardi (già disponibili sul cap. 7103: 100 - 58,678) e dalla integrazione 1996, per 41.541 miliardi.

Di tale ultimo importo, nel corso del 1996, è stata resa disponibile sul cap. 7103 la somma di 29,079 miliardi come anticipazione.

Nel corso del 1997 è stata resa disponibile la residua somma di 12.462 miliardi consentendo in tal modo la completa copertura finanziaria della quota 1996 prevista nella predetta deliberazione CIPE 20.11.1995.

Gli interventi edilizi programmati sono in avanzato corso di realizzazione e si è in attesa di ulteriori assegnazioni di fondi.

LEGGE 29.7.1991 N. 234, ART. 5, 2° COMMA

Contributo straordinario alla libera Università degli studi di Urbino, finalizzato ad interventi per le opere di edilizia

La legge 29.7.1991 n. 234, all'art. 5, 2° comma, ha previsto l'assegnazione alla libera Università di Urbino della somma di 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, finalizzata ad interventi per le opere di edilizia.

La successiva legge 2 ottobre 1997 n. 345, all'art. 1, quinto comma, ha autorizzato un contributo straordinario di 10 miliardi, in ragione di 2 miliardi per l'anno 1997, 3 miliardi per l'anno 1998 e 5 miliardi per l'anno 1999, per il rifinanziamento dell'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991 n. 243, finalizzato ad interventi per la libera Università degli studi di Urbino.

LEGGE 25 GIUGNO 1985, N. 331 - ART. 1:

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, N. 910 - ART. 7 - OTTAVO COMMA

Edilizia universitaria

La legge 25.6.1985 n. 331 ha stanziato, all'art. 1, per il periodo 1985-1988 l'importo di 700 miliardi per l'edilizia universitaria.

La legge 22.12.1986 n. 910, all'art. 7, ottavo comma, oltre a prevedere la spesa di 950 miliardi per il periodo 1987-1989, ha previsto che a decorrere dal 1990, agli stanziamenti per l'edilizia si provvede ai sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22.12.1984 n. 887 (quantificazione degli stanziamenti annui, disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuo per scorrimento).

Al riguardo la legge 27.12.1989 n. 407 (legge finanziaria 1990) alla tabella C (stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria) ha previsto 550 miliardi per ciascuno degli anni 1990-'91-'92, per complessivi 1.650 miliardi.

Fermo restando l'importo di 550 miliardi per il 1990, le successive leggi finanziarie, e da ultimo, la legge 23.12.1994 n. 725 - legge finanziaria 1995 -, alla tabella C, hanno rideterminato gli importi; pertanto i 1.650 miliardi già previsti per il triennio 1990-'92, risultano determinati nel modo seguente:

	(in miliardi)
1990	550
1991	300
1992	100
1993	200
1994	393
1995	107 parte di quelli previsti in tab. C - L.F. 1995

In relazione a tali fondi, in data 19.12.1989 è stata stipulata una intesa di programma tra i Ministri dell'Università, del Bilancio e del Mezzogiorno che ha previsto la destinazione, a favore delle istituzioni universitarie ubicate nel Mezzogiorno, dell'importo di 550 miliardi come segue:

106.918 sono stati impegnati - in attuazione della deliberazione CIPE 19.12.1989 - punto 21 - FIO 1989 - per ammettere a finanziamento progetti immediatamente realizzabili dichiarati ammissibili dal Ministero del Bilancio e 443.082 sono stati ripartiti nell'ambito delle procedure interministeriali previste dall'intesa di programma (l'intesa ha consentito, a favore di tali istituzioni, l'ulteriore apporto, da parte dei Ministeri del Bilancio e Mezzogiorno, di finanziamenti per 650 miliardi).

Del restante importo di 1.100 miliardi (1.650-550) - destinato alle istituzioni universitarie del centro-nord - 446,094 miliardi sono stati già impegnati in attuazione della predetta deliberazione CIPE (punto 21) per finanziare progetti immediatamente realizzabili e il residuo importo di 653,906 miliardi è stato ripartito tra le predette istituzioni; per l'edilizia generale e dipartimentale, si è provveduto, in linea generale, tenendo come base i parametri a suo tempo elaborati dal Comitato Centrale per l'edilizia universitaria (istituito in attuazione della legge 6.3.1976 n. 50) per la proposta di ripartizione dei fondi stanziati dalla legge n. 50.

* * *

In attuazione del predetto art. 7, 8° comma, della legge 910/86, la legge 23.12.1994 n. 725 (legge finanziaria 1995) alla tab. C ha previsto l'importo di 550 miliardi che, a seguito delle riduzioni disposte ai sensi del D.L. n. 41/95 convertito nella legge n. 85/95, è stato rideterminato in 433,5 miliardi.

Di tale ultimo importo, 107 miliardi sono riferiti, come sopra specificato, ad impegni già assunti negli esercizi precedenti, e solo 326,5 miliardi hanno rappresentato nuovi stanziamenti.

La successiva legge 28.12.1995 n. 550 (legge finanziaria 1996) alla tabella C ha previsto, in attuazione del predetto art. 7, 8° comma, della legge 910/86 ulteriori 500 miliardi che in relazione a quanto disposto dall'art. 3, terzo comma, del D.L. 20.6.1996 n. 323 convertito nella legge 8.8.1996 n. 425, sono stati ridotti a 450 miliardi.

In attuazione del predetto art. 7, 8° comma, della legge 910/86, la legge 23.12.1996 n. 663 (legge finanziaria 1997) alla tabella C ha previsto per il 1997 l'importo di 395 miliardi che, a seguito della riduzione di 15 miliardi disposta dall'art. 5, quinto comma, della legge 7.8.1997 n. 266, è stato rideterminato in 380 miliardi.

Tali fondi sono stati ripartiti - in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera c della legge 9.5.1989 n. 168 - in relazione ai criteri definiti con decreto del Ministro sentiti il CUN e la Conferenza dei rettori.

Per l'edilizia generale e dipartimentale nonché per quella sportiva la ripartizione è stata effettuata utilizzando i criteri parametrici elaborati dal predetto Comitato centrale per l'edilizia universitaria.

In relazione ai fondi assegnati, le istituzioni universitarie interessate hanno formulato i programmi edilizi da realizzare tenendo conto delle priorità previste dall'art.1 della legge 25 giugno 1985 n. 331 (messa a norma, completamento di opere in corso ecc.) e stanno provvedendo alla realizzazione dei programmi stessi.

In attuazione del predetto art. 7, 8° comma, della legge 910/86, la legge 27.12.1997 n. 450 (legge finanziaria 1998) alla tabella C ha previsto per il 1998 l'importo di 433 miliardi la cui ripartizione è in corso.

* * *

In relazione ad una specifica rilevazione effettuata nel giugno 1995 le Istituzioni universitarie hanno evidenziato il seguente fabbisogno per interventi edilizi connessi alla "messa a norma" al completamento di opere in corso nonché a nuove opere.

	(in miliardi)
Istituzioni universitarie - edilizia generale, dipartimentale e residenziale	12.263
Osservatori	104
Università - edilizia sportiva	209
Collegi universitari legalmente riconosciuti	<u>306</u>
Totale	12.882

Tenuto conto di quanto sopra risulta evidente la necessità di prevedere nelle leggi finanziarie congrui finanziamenti per la realizzazione di opere edilizie.